

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PARTE GUELFA - ETS"

ART. 1 - Costituzione, sede, durata, fondatore.

Per volontà della Arciconfraternita Parte Guelfa, è costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE PARTE GUELFA - ETS"** ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs n.117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

Nel periodo anteriore all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S."

1.2. La Fondazione ha sede in FIRENZE, via

1.3 La Fondazione ha durata illimitata.

1.4 È Fondatore l'Arciconfraternita Parte Guelfa, con sede in Firenze, Piazza della Parte Guelfa 1, codice fiscale 94247160487, associazione di volontariato costituita con atto pubblico del 25 marzo 2015, il cui statuto è stato successivamente aggiornato ai sensi dell'art. 32 e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) per divenire Organizzazione di Volontariato. Il Fondatore contribuisce al fondo di dotazione, i cui apporti iniziali sono indicati nell'atto costitutivo.

ART. 2 - Finalità e attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- conservazione e valorizzazione del patrimonio di destinazione in modo da

sostenere i costi di gestione e quelli delle iniziative che si renderanno necessarie o opportune;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera *e* dell'art.5);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera *f* dell'art.5)

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera *i* dell'art.5);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera *k* dell'art.5);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera *l* dell'art.5);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera *t* dell'art.5);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera *u* dell'art.5);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera *v* dell'art.5);

- protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive

modificazioni (lettera y dell'art.5);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (lettera z dell'art.5).

ART. 3 – Azioni.

Nell'ambito di tali attività di interesse generale, la Fondazione potrà, senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna:

- promuovere e/o finanziare attività ed iniziative di protezione dell'ambiente con particolare attenzione alle aree verdi, parchi, boschi e alvei fluviali;

- reperire le risorse necessarie per rendere fattibili le azioni individuate attraverso campagne promozionali, fundraising, donazioni, cessione di diritti, vendita di beni e servizi ed ogni altro mezzo che non sia raccolta pubblica di denaro;

- stimolare persone di ogni età e condizione perché si impegnino concretamente nella salvaguardia del proprio habitat;

- realizzare studi e ricerche sull'ambiente nelle sue più complesse accezioni per conoscerne e valutarne lo stato in vista di future azioni di salvaguardia;

- promuovere la cultura della sostenibilità, del riuso, del riciclo, della rigenerazione ed ogni altra forma di sensibilità verso la buona salute del pianeta Terra, ivi compresi tutti gli aspetti di carattere economico e sociale inerenti al modello di sviluppo più adatto ad affermare un'ecologia integrale;

- sostenere l'impegno di organismi ed istituzioni dedicate alla tutela della natura, del paesaggio, della biodiversità e dell'ecologia integrale valutandone preventivamente efficienza, organizzazione e storia e controllandone operato e risultati;

- istituire corsi di formazione professionale e di educazione ambientale, anche in forma di creazione o partecipazione ad istituzioni deputate a tali scopi, e formare professionalità specializzate per la gestione di attività ed imprese impegnate in ogni settore della valorizzazione e protezione dell'ambiente.

La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, ricercando la massima qualità

in tutti i servizi prestati e in tutte le attività svolte.

Per il perseguimento dei propri scopi e nei limiti indicati dallo statuto, secondo le linee di indirizzo del Fondatore, la Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali, fra cui, a mero titolo esemplificativo:

- partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.) e/o società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o accessorie al perseguimento degli scopi statutari la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di finalità analoghe;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- collaborare con enti pubblici e privati;
- assumere prestiti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari, gestione di attività educative, formative ed assistenziali finalizzate allo svolgimento di un ruolo complementare e migliorativo delle attività.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione,

coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs. n. 117/2017

ART. 4 - Spirito del Fondatore.

La Fondazione condivide i valori fondanti e lo spirito del Fondatore, che si basa tradizionalmente sull'incarico conferitogli da Cosimo I dei Medici nel XVI secolo. Tale spirito si manifesta in particolare nei seguenti settori:

- servizi di salvaguardia ambientale;
- protezione e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
- valorizzazione delle tradizioni popolari con speciale attenzione a quelle cristiane;
- promozione, con spirito ecumenico, del dialogo e della collaborazione fra popoli e religioni.

Al rispetto di tali valori e dello spirito ad essi aderente la Fondazione si atterrà nel suo operare, nella laicità ed interconfessionalità della propria natura.

ART. 5 – Attività diverse.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi

dell'articolo 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7 – Patrimonio.

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 8 - Organi sociali.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Internazionale;
- L'Organo di controllo.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate, salvo rinuncia; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali è effettuata in sede di atto di costituzione della Fondazione.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione, durata e funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Fondatore, Arciconfraternita di Parte Guelfa.

Si applica l'articolo 2382 codice civile.

Vista la natura di “fondazione di erogazione” della Fondazione rispetto al Fondatore, sono nominabili quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione anche membri del Consiglio di Credenza dell’Arciconfraternita Parte Guelfa, con esclusione di presidente e vicepresidente, garantendo la presenza di membri esterni nel numero di due.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione mantiene la piena autonomia decisionale e di funzionamento rispetto al Consiglio di Credenza dell’Arciconfraternita Parte Guelfa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanne definitive per reati non colposi;
- non essere stati dichiarati falliti o interdetti dai pubblici uffici;
- non figurare nel bollettino dei protesti;
- aver conseguito una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche o tecniche, ovvero possedere esperienza manageriale ultra decennale;
- non aver mai riportato provvedimenti disciplinari da parte dell’apposita Commissione del Fondatore Arciconfraternita Parte Guelfa;
- non far parte di enti, sodalizi, associazioni, imprese, movimenti o partiti politici che operano in contrasto con le finalità statutarie della Fondazione e del suo Fondatore;
- aver prestato servizio nell’Arciconfraternita Parte Guelfa essendone membro attivo ininterrottamente da almeno tre anni.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26, comma 6 e comma 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni a

decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, salvo rinuncia. La conferma dei membri del Consiglio non può avvenire con modalità tacite o automatiche, ma necessita di apposita deliberazione da parte del Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- stabilisce le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- approva l'assunzione dei dipendenti ed assume ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché delibera il loro licenziamento;
- approva il conferimento di incarichi professionali;
- delibera il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
- determina il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;

- determina preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
- delibera le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio, con la maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole e vincolante del Fondatore.

ART.10 – Funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio ed una per l'approvazione del bilancio preventivo. Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le adunanze delle riunioni sono indette con invito scritto contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione, da recapitare agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di urgenza, la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

Anche in mancanza di tempestiva convocazione, sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione se vi partecipano tutti i membri del Consiglio e dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra previsto per le delibere di modifica dello statuto, estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro. Le funzioni di segretario sono svolte da persona incaricata dal Presidente che

redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza, alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza deliberata dallo stesso Consiglio a seguito di tre assenze ingiustificate e consecutive dalle riunioni.

I componenti del Consiglio sono, inoltre, soggetti a revoca da parte del Fondatore, su segnalazione scritta dell'Organo di controllo, in caso di condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, perdita o diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il Presidente, entro trenta giorni dall'evento, richiederà la nomina del sostituto al Fondatore; la sostituzione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia del Presidente, dei consiglieri e dei componenti dell'organo di controllo è efficace dal momento in cui assumono la carica i loro sostituti.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, lo comunica al Fondatore.

La ricostituzione del nuovo Consiglio deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente; in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio ma unicamente per l'ordinaria amministrazione.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 11 - Il Presidente.

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Fondatore tra i membri del Consiglio stesso.

Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente è organo di garanzia, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di

Amministrazione;

- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- e) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- f) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
- g) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.

In caso di necessità, il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Il Vicepresidente, ove nominato dal Fondatore, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In assenza di nomina del Vicepresidente, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione, intendendosi per tale colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

ART. 12 – Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, nomina il Direttore Generale della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche e documentate competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di altri organi della Fondazione o dell'Arciconfraternita Parte Guelfa.

Il Direttore:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- b) attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) assicura il corretto funzionamento degli organi della Fondazione;
- d) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione il progetto di struttura organizzativa dell'ente ed è a capo del personale;
- e) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di bilancio preventivo, bilancio consuntivo e bilancio sociale;
- f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte e progetti di collaborazione con persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed enti conformi alle finalità della Fondazione;
- g) cura la gestione operativa e specifica dei programmi di attività della Fondazione;
- h) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - Organo di controllo.

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo, che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Revisione legale.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, viene attribuito l'incarico di revisione legale, in alternativa ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 – Bilancio d’esercizio.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Comitato Internazionale.

Il Comitato Internazionale è l’organo della Fondazione cui sono demandati compiti di consulenza e supporto a sostegno delle finalità e degli obiettivi della Fondazione.

Il Comitato Internazionale cura in particolare iniziative in ambito internazionale facilitando, anche con l’apertura di sedi secondarie della Fondazione all’estero, il perseguimento delle attività istituzionali della stessa Fondazione.

Il Comitato è costituito da 10 membri nominati dal Fondatore scegliendoli fra personalità con acclarata esperienza manageriale, con particolare riferimento ai settori finanziari, assicurativi e di gestione patrimoniale.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno ed è presieduto dal Presidente

della Fondazione.

Per lo svolgimento delle riunioni del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente art. 10.

ART. 17 – Volontari.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

ART 18 – Libri sociali obbligatori.

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

il Registro dei Volontari.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, con priorità verso il Fondatore nel caso questo sia ancora esistente con la qualifica di E.T.S. all'atto dello scioglimento della Fondazione.

ART. 20 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e le altre vigenti disposizioni legislative in materia. In caso di divergenze in merito all'interpretazione del presente Statuto o alla gestione dell'ente, è competente esclusivamente il foro del luogo nel quale si trova la sede della Fondazione.